

IN GIUSTIZIA

la PAROLA al POPOLO

MENSILE INDIPENDENTE

Direzione e redazione: Via Flaminia, 213 - 00196 Roma Tel. 06 3222774 - Telefax 06 3222775 (Direzione) 06 78346581 (Redazione)
Internet: www.in-giustizia.it - Posta elettronica: direttore@in-giustizia.it - redazione@in-giustizia.it
Sped. abb. Post. - D. L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Roma

Il prezzo della libertà

di ROMOLO REBOA *

La politica e la stampa non stanno rendendo un buon servizio al cittadino, in quanto non gli consentono di comprendere esattamente quali siano i termini delle questioni in materie sulle quali, in questi giorni, sono piene le prime pagine dei quotidiani e dei telegiornali. La notizia che tutti sappiamo è che la Magistratura ha organizzato un giorno di sciopero per il 1 Luglio 2010 contro la manovra economica approvata dal Governo con il D.L. 78/2010.

I Magistrati si dolgono dei tagli ai loro stipendi e qualcuno parla di ennesimo attacco di Berlusconi ai Giudici.

In realtà la norma sulla manovra economica nulla di specifico ha stabilito in tal senso, dato che l'unico riferimento ai Magistrati si ha all'art. 5, 3° co., ove si stabilisce che «A decorrere dallo gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009».

Analoga disposizione si rinviene, all'articolo precedente, per i componenti del

Inchiesta sulle condizioni dei detenuti negli istituti penitenziari

Carceri... oltre le sbarre

di RODOLFO CAPOZZI e MASSIMO REBOA

servizio a pag. 12/16



Il ruolo e la funzione costituzionale della professione di avvocato

La caduta degli Dei

servizio a pag. 6/7

di CARLO PRIOLO

Professione Avvocato

Il soggolo del pupazzo

di RODOLFO MURRA

servizio a pag. 5



Cassazione Penale

Il libero professionista non è un imprenditore

servizio a pag. 10

di ROBERTO ZAZZA

Elezioni COA 2010

Il CNF passa la parola alla Consulta

servizio a pag. 4

di GIORGIO CICCARELLI

Governo. Non a caso, sul sito dell'A.N.M., non si fa riferimento a tale disposizione per motivare le ragioni della protesta, ma si sostiene, dopo aver affermato che sarebbe inaccettabile essere considerati «non una risorsa, ma un costo o addirittura uno spreco per la giustizia», che la manovra svilirebbe la dignità della funzione giudiziaria e minerebbe l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, mentre nello specifico l'unica osservazione meno generica riguarda una presunta sperequazione, atteso che vi sarebbe una incidenza «in misura rilevante sulle retribuzioni dei magistrati nella prima fase della carriera» che subiscono una riduzione di stipendio fino al 30 per cento.

I termini sostanziali della questione sono quindi i seguenti: la manovra economica colpisce anche gli interessi della Magistratura, la quale ritiene di difendere tali interessi, deducendo una sorta di persecuzione politica da parte del Governo Berlusconi.

In sintesi, il reale tema politico è: vi è una casta che difende sindacalmente e con ogni strumento, anche mediatico, il proprio potere o vi è un Presidente del Consiglio che tenta di colpire che difende la giustizia per poter fare impunemente i propri affari?

Lascio alla sensibilità ed alle opinioni politiche del lettore la risposta, ricordando solo che, non trattandosi di un quiz ove si deve barrare una casella, la verità potrebbe essere ricercata anche al di fuori di una di queste due risposte predeterminate...

Così come, nella nuova legge sulle intercettazioni vi sono tante verità e tanti numeri che girano.

Sembra, ad esempio, che siano

effettivamente 100.000 l'anno i decreti con i quali i gip autorizzano le intercettazioni chieste dai pm, mentre in Francia 20.000, in Gran Bretagna 5.500, in Olanda 3.700, in Svizzera 2.300, in USA 1.705 e che la sproporzione sarebbe ancora maggiore se si tiene conto del numero di abitanti delle varie nazioni. Poi, però, si contesta l'esattezza del numero provvedimenti, affermando che sono ivi incluse le proroghe e pochi paesi occidentali avrebbero una criminalità mafiosa sviluppata come l'Italia.

Si contestano anche i dati dei paesi esteri, ricordando che lì vi sono altri soggetti pubblici che le dipongono in un numero che resta sconosciuto, ma si esaminano dati relativi all'FBI ed alla CIA, dimenticando di porsi il quesito se analogo comportamento sia tenuto anche dai servizi segreti italiani.

Anche l'accusa dei «garantisti» che le intercettazioni costerebbero oltre € 300mln l'anno non resta immune da censure, visto che si sostiene che i risultati varrebbero la spesa, atteso che, nell'inchiesta Antonveneta, il costo dell'indagine sarebbe stato € 8mln, mentre i soldi recuperati con i patteggiamenti di 64 indagati ammonterebbero a ben € 340mln, cioè più del costo annuo delle intercettazioni in tutta Italia.

Nessuno, di fronte a tale balletto di cifre, ci dice in quale misura i patteggiamenti degli indagati siano dovuti anche alla capacità di indagine della Guardia di Finanza ed ai riscontri oggettivi derivanti dall'esame di migliaia di documenti, né che il vero criminale è ben cosciente che il suo telefono può essere intercettato ed usa strumenti alternativi (magari i pizzini...) molto più sicuri.

Perché, quando si sa che si può essere intercettati con facilità,

l'attenzione del malvivente sale in una sorta di partita a scacchi con la PG, e il telefono può essere usato anche al fine di indurre in errore chi ascolta.

Né si ha il coraggio di affrontare quello che sono i veri nodi della questione.

Ad esempio, con riferimento ai costi elevati, perché non si pubblicano sui giornali le tariffe del noleggio delle apparecchiature necessarie per le intercettazioni presso società private (che varia sensibilmente da tribunale a tribunale) e dell'esborso dello Stato verso le compagnie telefoniche per acquisire i tabulati e intercettare le conversazioni?

Qual è business dietro questi appalti tra Stato e/o Procure da un lato e società private dall'altro, e quali sono le garanzie di sicurezza sulle informazioni registrate e/o ascoltate che offrono tali società?

Leggendo le considerazioni che precedono si potrebbe ritenere che chi scrive è uno strenuo difensore del testo del disegno di legge appena approvato dal Senato della Repubblica: non è così, non desidero entrare nel tecnicismo di una norma che, nel suo complesso, ha sicuramente degli aspetti positivi, quello di aumentare il potere del GIP, cioè del giudice terzo rispetto alle parti, rispetto a quello attuale del PM. Fatto che rispetta pienamente il disposto dell'art. 111 della Costituzione. Il fatto è che l'alzare il livello politico della polemica diventa

ostativo per l'accoglimento di emendamenti migliorativi dei testi, costringendo la maggioranza a blindarsi attraverso il voto di fiducia, mentre vi erano temi di fondo che andavano discussi.

La Santa Inquisizione insegna che la tortura porta a confessare reati e, quindi, a diminuire il numero dei reati impuniti: il mondo occidentale, con in testa i giustizialisti pro intercettazioni, si è rivoltato contro i metodi di Bush nel campo prigionia di Guantanamo, affermando che al terrorismo si doveva contrapporre la civiltà.

Ogni strumento che limita la libertà è atto a ridurre la criminalità: i tassi di criminalità del periodo fascista erano di gran lunga inferiori a quelli attuali, ma l'Italia ha scelto la libertà.

E' difficile trovare il punto di equilibrio tra poteri di polizia e libertà, ma questo è il tema di fondo sul quale si dovrebbe discutere: se ciò non avviene e, in nome di un antiberlusconismo di maniera e di un giustizialismo opportunistico, si vuole continuare ad ascoltare tutti e, poi, sbattere il presunto mostro in prima pagina, allora è obbligatorio schierarsi senza pensare e dire, no, grazie, preferisco la libertà.

Ma fermarsi a pensare ed a parlare più serenamente su temi così rilevanti sarebbe culturalmente e socialmente molto più positivo.

* AVVOCATO DEL FORO DI ROMA

Romolo Reboa *Direttore Responsabile*

Direzione e redazione:

00196 Roma, via Flaminia, 213 - Tel. 063222773/4

Telefax 06 3222775 (Direzione) 06 78346581 (Redazione)

www.in-giustizia.it redazione@in-giustizia.it direttore@in-giustizia.it

Anno XXXVI N. 5 - 2010

Iscr. al Trib. di Roma n. 16073 del 17/10/1975 - Spedizione in abb. post. 50%

Prezzo € 0,52 - Arretrati € 1,03 - Abbonamento annuo € 7,75

Sostenitore € 12,91 - Benemerito da € 15,49 in su.

Gli abbonamenti possono pervenire alla redazione con qualunque mezzo (vaglia, assegni, contanti). Si consiglia di servirsi di versamenti su c/c postale n.11177003 intestato a: Edizioni PU.MA.s.c.r.l., via Flaminia, 213 - 00196 Roma

GARANZIA DI RISERVATEZZA PER GLI ABBONATI:

L'editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione scrivendo a Ed. PU.MA. s.r.l. via Flaminia 213 - 00196 Roma. Le informazioni custodite nell'Archivio dell'Editore verranno utilizzate al solo scopo di inviare copie del giornale (Legge 657/96 tutela dati personali).

Articoli, manoscritti e fotografie, anche se non pubblicate, non si restituiscono. E' vietato riprodurre articoli e fotografie, o parte di essi, senza citarne la fonte.



periodico aderente all'A.STA.F

Edizioni PU.MA. Soc.Coop.r.l.

stampa:

Selegrafica 80 - via Tiburtina, Km 19.400 (Guidonia Montecelio)
Tel. 0774 358330 r.a. - Fax 0774 358286 - E-mail: info@selegrafica.it

*Le foto di Tommaso Le Pera
per la PAROLA al POPOLO*

Le ultime sette parole di Caravaggio

di **CLOTILDE SPADAFORA**

Ruggero Cappuccio racconta la fine della vita di Caravaggio: il controverso artista in fuga dalla persecuzione della Chiesa e dei Cavalieri di Malta, si trova in Sicilia, accompagnato da Tropea, pittore sfortunato che gli fa da assistente. Alternando momenti di comicità al crescendo drammatico, Cappuccio lascia che il Merisi dia sfogo a tutto ciò che lo angoscia. La luce gli pesa sull'anima, quella stessa luce che ha usato mirabilmente. I colori preparati da Tropea non sono mai quelli che desidera. Perfino la propria identità è troppo pesante da sopportare, ed arriva a rinnegarla. Sette "feminote", donne siciliane emarginate dalla società per essere state disono-

rate, vivono nell'ombra, sfogando la rabbia per i torti subiti in canti e danze oscene, sospese tra riti pagani e sabbia da streghe. Diventare assassine non reca loro alcun turbamento, tanto sono profonde le ferite dell'anima e tanto forte il desiderio di vendetta. Seducono il povero Tropea e ne fanno un traditore. Pugnalandolo l'artista uccidono il sogno per loro irraggiungibile della bellezza, e palesano ferocemente lacerazioni fino ad allora invisibili. Il dolore si somma, si intreccia fino a confondersi e l'unica redenzione sgorga insieme al sangue nelle ultime parole del pittore, che morendo si riappropria del suo nome e dell'arte immensa che ha generato. "Miserere, Caravaggio mi sono fatto io solo".



Di Ruggero Cappuccio
Regia Ruggero Cappuccio

Sommario

3

**Le ultime sette parole
di Caravaggio**

4

**Elezioni COA 2010: Il CNF si rimette
alla Corte Costituzionale**

5

**Sfiducia verso gli avvocati,
ovvero il soggolo del pupazzo**

6/7

La caduta degli Dei

8

**Gli uffici giudiziari ed
i servizi infomatici**

9

Riflessioni sul difensore d'ufficio

10

Avvocati come imprenditori?

11

**Le onde anomale
del processo civile**

12/16

**Speciale Carceri: Inchiesta
sulle condizioni dei detenuti**

17

Attualità

18

Eventi

19

Recensioni - libri e Internet

20

**"La solitudine dei numeri primi"
Intervista a Paolo Giordano**

21

Diario di un viaggio

22

**Roma - Il degrado
sul Lungotevere**

Il 26 aprile 2010 è stata pubblicata l'ordinanza con cui il CNF, nell'esercizio dei suoi poteri giurisdizionali, si è espresso in merito alla questione della eleggibilità al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma dell'avv. Alessandro Graziani.

Come noto, i ballottaggi svoltisi il 10 febbraio 2010 hanno visto come ultimo tra i vincitori l'avv. Graziani, mentre primo tra i non eletti è risultato l'avv. Carlo Testa.

Ora quest'ultimo ha contestato la validità dei suddetti risultati proponendo reclamo innanzi al Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'art. 6 D.Lgt. 23.11.1944 n. 382, dedu-

agli esami di avvocato per l'anno 2006 (conclusisi in data 3 luglio 2008). In virtù del tenore letterale della norma, infatti, la preclusione si estenderebbe fino alle *elezioni immediatamente successive all'incarico di commissario d'esame*, e nella fattispecie le elezioni appena svolte a gennaio/febbraio per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, rientrerebbero nel divieto, con la conseguente causa di ineleggibilità, eccepita dall'avv. Testa, che per l'effetto ha chiesto di essere dichiarato direttamente eletto in sostituzione del candidato ineleggibile.

Nel resistere al reclamo l'avv. Graziani ha esposto una serie di motivazioni

febbraio 2009), e che inoltre il medesimo resistente aveva ricoperto il ruolo di commissario suppletivo e non effettivo della commissione d'esame.

Il resistente si è poi soffermato sulla ratio della norma, evidenziando molteplici profili di illegittimità costituzionale che la vizierebbero, in particolare rispetto al diritto di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost. e al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Svoltasi l'udienza del 20 marzo 2010, con il contraddittorio esteso al COA di Roma e al Procuratore Generale, il CNF in seduta giurisdizionale ha deciso di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 RD 27.11.33 n. 1578, nella parte in cui *"rimuovendo l'impedimento alla elezione passiva ai consigli degli ordini forensi e agli organi della Cassa di previdenza e assistenza forense per gli*

ritti fondamentali e l'art. 11 CEDU".

In particolare il CNF ha ritenuto la norma in oggetto eccessivamente discrezionale e *certainamente equivoca*, per ciò che concerne il periodo di durata di tale causa di ineleggibilità, capace di estendere i propri effetti sia sul biennio di durata dei consigli degli ordini, sia sul quadriennio dei comitati alla Cassa, e ciò in contrasto con la regola posta dall'art. 51 Cost. Si è soffermato, poi, il CNF, sulla disparità di trattamento che si viene a creare tra chi ha svolto la funzione di commissario d'esame e chi invece tale ufficio non lo ha voluto svolgere. Viene evidenziato che, contrariamente all'aura di sospetto da cui muove il legislatore (che sembra assumere l'esistenza di una malafede da parte di chi svolge le funzioni di commissario d'esame volta alla captatio benevolentiae dei candidati, futuri elettori), v'è in realtà

Il responso del CNF la parola passa alla Consulta

Il CNF ritenuta assorbente la questione di legittimità costituzionale della norma invocata dal reclamante ha sospeso il giudizio e rimesso la decisione alla Corte Costituzionale

di **GIORGIO CICCARELLI***

cendo la violazione dell'art. 22 RD 27.11.33 n. 1578 come modificato dall'art. 1 bis DL 21.5.03 convertito nella L. 18.7.03 n. 180.

In sostanza l'avv. Graziani si troverebbe in una condizione di ineleggibilità derivante dall'aver svolto la funzione di commissario

impeditive del provvedimento invocato dal ricorrente, facendo notare comunque per un verso la necessità di elezioni suppletive, per altro verso che medio tempore si erano svolte le elezioni del Comitato dei delegati alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (svoltesi nel

avvocati che abbiano fatto parte delle commissioni dell'esame di abilitazione forense, solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto per entrambe le elezioni, è in contrasto con gli artt. 2, 3 e 51 Cost. nonché con gli artt. 52 della Carta dei di-

una gravosità dell'incombente che non può diventare motivo di discriminazione, per lo meno non per un tempo indefinito o eccessivamente lungo, pena la violazione dell'art. 3 Cost. oltre che dell'art. 52 Carta dei diritti fondamentali e dell'art. 11 C.E.D.U.

* **AVVOCATO DEL FORO DI ROMA**

Quando superai l'esame di abilitazione alla professione forense gli amici di infanzia mi regalarono un pupazzo, raffigurante un avvocato in toga, sul cui soggolo compariva la scritta: "Il primo atto di una causa è l'acconto". Il motto, sarcasticamente ed in modo simpatico, stava a significare quel comportamento dell'avvocato che, senza tanti giri di parole, enuncia al cliente che se intende avvalersi della propria opera deve intanto versare un anticipo in denaro. A ben vedere si tratta di un contegno che, insieme a molti altri, l'uomo comune attribuisce alla categoria forense come se si trattasse di un fatto disdicevole. Tuttavia la lex Cincia è da secoli che non esiste più. E, del resto, nei riguardi degli avvocati – come comunque avviene per molte altre categorie professionali – esistono svariate barzellette che servono a dipingere, in modo ironico, taluni luoghi comuni dello svolgimento dell'incarico difensivo. Nulla di anormale, se si resta nel campo della satira.

Ma se, dopo che finanche alcune cariche istituzionali si sono permesse di alimentare un clima di "dalli al togato" con interviste e commenti di sgradevolissimo sapore, ci si mette anche il legislatore patrio a far intendere che gli avvocati sono una massa di furfantelli, le cose si mettono davvero male.

E' il caso del decreto legislativo sulla mediazione civile, n. 28 del 2010, che all'art. 4 comma 3 disciplina gli obblighi di informazione che gravano sull'avvocato. Il legale, in-

fatti, in forza di detta regola, è tenuto ad informare il proprio assistito dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione, dice la norma, deve essere fornita chiaramente e per iscritto ed il documento che contiene l'informazione, sottoscritto dall'assistito, deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Se dunque è richiesta la

gabile sfiducia che si nutre verso il professionista forense, rispetto al quale il legislatore alimenta una inammissibile diffidenza. Si vuol presupporre, cioè, che il difensore possa aver sottaciuto al proprio cliente la possibilità (og-

fianco della parte, nella mediazione, può anche dare vita ad una vera e propria battaglia di classe in senso rivendicativo, ma i detrattori diranno che tale richiesta nasconde pur sempre quel desiderio di remunerazione che stava scritto sul soggolo del mio pupazzo. Ciò che invece, a mio parere, non può proprio passare, è quel sentimento di sfiducia, di perenne sospetto, nei riguardi del contegno dell'avvocato che colloquia col proprio assistito, che indebolisce l'intera categoria nell'immaginario collettivo. Poco tempo fa ho scoperto che su un sito di un'Associazione di tutela di consumatori c'era un vademecum, intitolato "come difendersi dagli avvocati infedeli", nel quale la figura dell'avvocato veniva dipinta – con generalizzazione disarmante – come quella di un mascalzone truffatore, che profitta dell'ingenuo assistito.

Una volta, esibire il tesserino di appartenenza all'Ordine degli Avvocati costituiva motivo di fierezza e di orgoglio: con il tempo che passa sembra che ci si debba vergognare di indossare la toga. Così ho deciso di sostituire il soggolo del mio caro pupazzo. E ci ho scritto: "Il primo atto di una causa è informare il cliente che ci potrà fare causa".

Il soggolo del pupazzo

Ovvero quella sotterranea, mai sopita, sfiducia verso gli avvocati

di **RODOLFO MURRA** *

forma scritta per sancire l'assolvimento dell'obbligo di informativa, la norma poteva ben finire qui, tenuto altresì conto che l'ultima parte del comma 3 stabilisce che "il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione".

Non bastava. Si voleva a tutti i costi dare un segnale di vera e propria umiliazione. Si è infatti aggiunto, nella stessa disposizione, che "in caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile". Si tratta, in tutta evidenza, di una prova di clamorosa ed inne-

gi) o doverosità (domani), e si introduce un'azione di annullamento del negozio di assistenza che di fatto espone il professionista a rischi enormi, che giungono sino al punto di poterlo considerare, processualmente, la vera parte nel giudizio (se il mandato è annullato egli potrebbe essere accusato di essere stato, in causa, di persona).

Le associazioni forensi hanno criticato molto alcuni punti fondamentali del decreto legislativo, primo fra tutti quello che non prevede l'obbligo di difesa tecnica nel procedimento di mediazione. La pretesa che l'avvocato debba essere presente, a

* **AVVOCATO DEL FORO DI ROMA
E SEGRETARIO ORDINE
AVVOCATI ROMA**

A colpi di autorevolezza accademica, di carisma istituzionale, di titoli professionali si sono cimentati per occupare le posizioni di vertice nel Guinness dei record negativi. Già il titolo di Prof. suscita un certo timore reverenziale, una attesa vibrante per ciò che diranno, per la profondità del pensiero, per l'innovazione dell'analisi, per il messaggio illuminante.

Il Prof. Catricalà (Presidente dell'Antitrust) e subito dopo il Prof. Ichino (noto giuslavorista, accademico di fama internazionale) hanno lanciato nell'immaginario collettivo una traccia delle caratteristiche professionali dell'avvocato, della figura del professionista difensore nella società italiana. Un gioiello di sintesi per consegnare al colto e all'inclito, l'uno attraverso il video e l'altro con la carta stampata, la verità sull'effettivo lavoro dell'avvocato.

Il Prof. Catricalà, in una nota trasmissione televisiva, ha sentenziato che quella degli avvocati è una corporazione che lucra rendite di posizione, pone ostacoli all'accesso alla professione. Una delle troppe caste presenti nel Paese. Il Prof. Ichino è stato ancora più diretto "la scelta dell'avvocato tra le diverse opzioni difensive può essere dettata più dalle sue prospettive di guadagno che dall'interesse effettivo del cliente". In breve l'avvocato nella stra-

tegia difensiva sceglie dove guadagna di più. Forte del suo sapere tecnico l'Avvocato si trova in una posizione di vantaggio sul povero cliente, un forte

sani. Sosteneva Ichino che il divieto alla pubblicità "impedisce la circolazione di informazioni necessarie agli utenti per orientarsi tra le numerose specializzazioni ormai indispensabili per una assistenza legale efficace e favorisce i professionisti anziani rispetto ai giovani" che "l'abolizione dei minimi tariffari favorisce la concorrenza ed il lavoro per i

tutta la categoria degli avvocati: "uno sciopero che fa danno soltanto a soggetti terzi e al corso della giustizia" "l'avvocato in sciopero continua a lavorare e a guadagnare nel chiuso del suo studio, con la possibilità straordinaria di scegliere le udienze dalle quali astenersi, cioè quelle in cui ha interesse alla dilazione, dove invece l'interesse non c'è l'avvocato può sospendere lo sciopero per la durata della singola udienza".

Peccato che tanti studi, tanti riconoscimenti pubblici, tanti prestigiosi attestati sono serviti a ben poco, perché la pochezza dei giudizi è tale che non meriterebbero risposta se non fosse che milioni di cittadini-consumatori hanno appreso dalla voce dei Proff. la vera natura, il genoma dell'avvocato italiano nel secondo e terzo millennio. Una vera caduta degli dei del sapere.

Va, comunque, segnalato che un simile approccio alle citate teorizzazioni sul lavoro degli avvocati è stato in parte generato dai provvedimenti che il Governo ha varato nel luglio del 2006: un primo provvedimento sulle liberalizzazioni ha riguardato l'abolizione della vendita in esclusiva delle polizze assicurative, il risarcimento dei danni da richiedere alla propria assicurazione (indennizzo diretto), l'abolizione delle tariffe minime per i professionisti, rendere lecito l'accordo tra avvocato e cliente sulla ripartizione del risultato della causa (abolizione del patto quota lite). Alla base di detti provvedimenti la determinazione di avviare le liberalizzazioni; parola magica, soluzione per ogni problema. Ebbene, per comprendere la

La caduta degli Dei

La figura del professionista difensore nella società italiana

di **CARLO PRIOLO** *



conflitto di interessi ... che nell'immaginario collettivo consegna una casta chiusa ed avida, cui hanno contribuito non irreprensibili comportamenti di avvocati coperti di fatto da quella che poteva apparire come benevola indifferenza dei Consigli dell'Ordine. Peraltro, il Professore si era già cimentato nella elaborazione dottrinale di originali e brillanti teorie al tempo del c.d. decreto Ber-


giovani avvocati" che gli avvocati badano principalmente al proprio tornaconto, considerando ogni pratica occasione per tosar il malcapitato cliente" e "l'introdurre del patto quota lite favorisce la crescita e lo sviluppo della professione, come il suo prestigio".

L'incipit dell'articolo del tempo, sempre sulle pagine del Corriere della Sera, era una vera offesa gratuita a

portata, l'efficacia del cambiamento, se effettivamente l'economia italiana è stata liberata, se il cittadino-consumatore ha avuto dei vantaggi, se le caste sono state colpite, se sono state abbattute le rendite di posizione, se si sono moltiplicate le occasioni di lavoro per i giovani, occorre prima di tutto avere chiara la nozione di "libera concorrenza". I consumatori, come pure le imprese, lo Stato e gli altri soggetti economici, per procurarsi i mezzi necessari alla soddisfazione dei propri bisogni acquistano sul mercato beni e servizi. In breve si tratta di una situazione di concorrenza perfetta. Nella realtà economica, tuttavia, non si realizzano le condizioni per la concorrenza perfetta. Al contrario le forme di mercato esistenti sono rappresentate dall'oligopolio e dalla concorrenza monopolistica, chiamata anche concorrenza imperfetta, per la semplice ragione che le imprese tendono a differenziare i loro prodotti, venendo a mancare la caratteristica della omogeneità; che alcune imprese hanno più mezzi da investire in pubblicità in modo da espandersi ed affermarsi sui mercati, conquistando sempre maggiori spazi.

La c.d. liberalizzazione non ha funzionato per gli avvocati, anzi è stata controproducente al tentativo dichiarato della liberalizzazione del mercato. La difesa del cittadino che è indagato di un reato, che vanta un diritto disatteso, che vuol far eseguire un titolo esecutivo, che chiede una tutela, non è una merce o un servizio che si colloca sul mercato per essere scambiato con l'incontro della domanda e dell'offerta, la fissazione di un

prezzo di equilibrio e l'allocatione ottimale delle risorse. La scelta del legale non funziona con i saldi a fine stagione del negozio a prezzi stracciati. Bisogna garantire al cliente-consumatore uno standard minimo di prestazione, la sicurezza che il professionista abbia le qualità tecniche e morali (deontologiche) sufficienti per eseguire un delicato lavoro, che in ogni caso viene giudicato non dal cliente, ma da un soggetto terzo, il Magistrato, che decide la sorte della causa con criteri che nulla hanno a che vedere con i



meccanismi del mercato. Inoltre, l'acquisizione dei clienti, per il 60 % dei casi, avviene fuori dai meccanismi del mercato, grazie ad amicizie e legami con banche, assicurazioni, sindacati, unioni industriali, grandi imprese, enti pubblici. I giovani avvocati non hanno beneficiato della abolizione dei minimi tariffari, non esiste un elenco con il prezioso per ogni avvocato che può segnalare al pubblico il

suo compenso più basso del collega. Il cittadino sceglie l'avvocato come sceglie il medico, informandosi presso gli amici. Anche l'abolizione del divieto di patto quota lite è stato un provvedimento pessimo. Il patto quota lite consiste in un accordo tra l'avvocato e il suo assistito, antecedente alla conclusione del processo, in base al quale il cliente si obbliga a riconoscere al

bilità degli avvocati, che pur di lavorare, hanno accettato compensi minimi. L'indennizzo diretto ha solo aumentato i premi delle polizze assicurative, avvantaggiando ancora una volta le Compagnie Assicuratrici. Le risposte al violento attacco alla categoria sono state poche e con poca visibilità. 40 associazioni forensi, l'OUA (organismo politico), gruppi sparsi di reduci delle battaglie per un posto all'Ordine, francamente non possono assumere la difesa di ben 200.000 avvocati di cui 24.000 solo a Roma.

Pensiamo sia giunto il momento di unire le forze, non più nelle dichiarazioni ufficiali, nei convegni, nelle occasioni elettorali, nei diffusi commenti, nei ricorrenti appelli all'unità della categoria? Un presidio (chiamiamolo associazione, sindacato, unione, federazione....) per tutelare il ruolo e la funzione costituzionale della professione di avvocato? Basta volgere lo sguardo altrove: magistrati, commercialisti, medici, ingegneri che sono dotati di una organizzazione rappresentativa dei loro interessi. E noi? Per il momento federiamo (coordiniamo, semplifichiamo, razionalizziamo) le varie associazioni, sigle, gruppi, comitati, quale primo passo per iniziare un percorso di vera e fattiva aggregazione. Manda una Tua adesione per costituire una federazione **e.mail avv.priolo@gmail.com**

* AVVOCATO DEL FORO DI ROMA

Il servizio SIGP@Internet (raggiungibile sia dalla Intranet Giustizia sia da Internet al seguente indirizzo: <http://gdp.giustizia.it>)

recuperare il file xml predisposto dal ricorrente e di procedere alla iscrizione a ruolo in modalità semplificata, attivato dall'ottobre 2009, è attual-

rati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010, così come comunicati dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, del Ministero Giustizia, è emerso che le funzionalità previste non sono ancora largamente utilizzate dai cittadini e dagli avvocati nonostante i vantaggi conseguibili per snellire il lavoro di tutte le parti inte-

pace di Genova soltanto 6 ricorsi in modalità WEB su 639, pari all'1% e addirittura nessuno in modalità WEB per città quali Palermo (a fronte di n. 290 iscrizioni), Venezia (a fronte di n. 58 iscrizioni), Agrigento (n. 42), Perugia (n. 193), Pescara (n. 123), Ravenna (n. 66). Considerati gli indubbi benefici conseguibili con le nuove modalità per i

Gli uffici giudiziari ed i servizi informatici

Urge utilizzarli, basta piagnistei

di **ALFREDO ROVERE***

che consente di predisporre il ricorso in opposizione alle sanzioni amministrative e all'ufficio del giudice di pace, competente alla trattazione, di

mente funzionante per 208 uffici di 90 circondari sui complessivi 165 esistenti sul territorio nazionale.

Dai report statistici elabo-

ressate con particolare riferimento al tempo di iscrizione a ruolo presso le singole cancellerie.

Esemplificativamente: i dati del mese di marzo hanno evidenziato che presso l'ufficio del giudice di pace di Roma su un totale di 4.402 iscrizioni di opposizioni a sanzioni amministrative ben 2.853 sono state eseguite con la nuova modalità WEB pari al 65% del totale; nello stesso periodo il giudice di pace di Napoli ha iscritto solo 32 ricorsi in modalità WEB su 3.987, pari solo all'1% del totale; il giudice di pace di Reggio Calabria 40 ricorsi in modalità WEB su 253, pari al 17%; il giudice di pace di Torino 22 ricorsi WEB su 915, pari al 2%; il giudice di pace di Bologna 23 ricorsi WEB su 740, pari al 3%; mentre il giudice di

cittadini, gli avvocati e per le cancellerie (gli uffici di ricezione atti iscrizione a ruolo possono ridurre il tempo operativo per singolo procedimento anche dell'85%), non può non essere positivamente accolto il recente invito del Direttore Generale di promuovere ogni utile iniziativa per dare la più ampia pubblicità presso l'utenza (Cittadini, Consigli dell'Ordine Avvocati, stampa locale).

Tanto più che quanto prima, come dallo stesso Direttore Generale anticipato, verrà rilasciata la nuova funzionalità anche per la "predisposizione on-line dei decreti ingiuntivi". Per cui nessuno potrà avere "esimente" alcuna o dire "io non sapevo".

*** DIRIGENTE ISPETTORE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**



**SPEDIZIONI GIORNALI E RIVISTE
CELLOPHANATURA - MAILING LIST
GESTIONE INDIRIZZARI**

00155 Roma - via dell'Omo 128 C
tel. 06.2285951 - fax 06.2252887
e-mail: mf4399@mclink.it

Sussiste un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il difensore d'ufficio, nominato in udienza ai sensi dell'art. 97 comma 4° c.p.p., assumerebbe in tutto e per tutto le vesti di sostituto processuale dell'avvocato titolare dell'ufficio difensivo assente, acquisendo così l'onere, nel caso in cui il processo venga rinviato, di avvisare il titolare della difesa circa la nuova data di udienza (Cass., SS. UU., 8285/06). A tal proposito viene richiamato il disposto dell'art. 477 comma 3 c.p.p., in forza del quale "gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti".

Ebbene, il difensore d'ufficio, temporaneamente no-

lissimi", in quanto dell'operato del sostituto risponde il difensore titolare, soprattutto nei confronti del proprio assistito. Sul punto la lettera dell'art. 102 c.p.p., anche a volerla estendere oltre misura, non tradisce allorquando afferma che "il difensore di fiducia e il difensore di ufficio possono nominare un sostituto", attribuendo, esclusivamente, al titolare della difesa, fiduciario o d'ufficio che sia, la possibilità di nominare un sostituto di propria fiducia.

Da tale assunto deriva che la designazione da parte del magistrato procedente di un difensore d'ufficio, per assenza od irreperibilità del difensore titolare, non può assumere i tratti della nomina del sostituto processuale tradizional-

della difesa di quanto accaduto in sua assenza; tutt'al più si genera un dovere di cortesia professionale, inquadabile, forse, ma in concreto tale tesi appare priva di un effettivo supporto normativo, fra i comportamenti deontologicamente corretti e desiderabili, previsti dall'art. 22, primo periodo, del codice deontologico forense, rubricato "rapporti di colleganza". In tale ipotesi, a ben vedere, il difensore d'ufficio, unico titolare del mandato difensivo, attri-

putato. Infatti, l'individuazione del difensore da parte dell'imputato è essenzialmente fondata sull'*intuitus personae*; tale scelta è, dunque, ancorata alle qualità professionali dell'avvocato, alle cui cure l'accusato si affida, ivi compreso l'*entourage* tecnico di cui il professionista si avvale. La designazione di un difensore d'ufficio, necessaria nell'ipotesi di assenza del difensore titolare, non può in alcun modo originare alcun cordone ombelicale fra le due di-

Riflessioni sul ruolo del difensore d'ufficio

Rapporto fra sostituto processuale e sostituto

di **ALESSANDRO SEGRETO***

minato in vista di un atto per il quale è necessaria la sua presenza, non può assumere la qualifica di sostituto processuale ordinariamente inteso; tale veste, infatti, viene acquisita per mezzo di un mandato effettuato dal difensore nominato, al quale *in primis* compete la difesa. La nomina di un sostituto processuale, possiamo ben dire, è da annoverare fra quegli atti cc.dd. "persona-

mente intesa, quale proiezione del difensore originariamente incaricato, anche a dispetto del riferimento normativo contemplato dall'art. 97 comma 4° c.p.p., richiamante l'art. 102 c.p.p.

Per di più, da tale designazione necessitata non può discendere per il difensore d'ufficio l'onere o l'obbligo, per un presunto dovere del proprio ufficio, di notificare il difensore titolare

buitogli in base alla norma di cui all'art. 97 c.p.p., non ha alcun obbligo legale di corrispondenza con il difensore fiduciario o d'ufficio precedentemente nominato, in quanto autonomo difensore temporaneamente incaricato per legge.

Accade così, allora, che la forzata coincidenza fra la figura del difensore d'ufficio e quella del sostituto processuale comporta un *vulnus* dei diritti dell'im-

verse figure. È solo l'avvocato incaricato della difesa che può dare un "submandato" difensivo al sostituto da lui stesso individuato, pretendendo da questo un preciso ragguaglio di quanto avvenuto in udienza. Solo in tal caso, infatti, si può effettivamente affermare che il difensore assente si possa considerare presente.

* AVVOCATO DEL FORO DI CATANIA

Anche la Cassazione penale (sez. III sent. 22/10/09 n. 49385) conferma che nel nostro ordinamento positivo l'attività libero professionale non è riconducibile allo statuto dell'imprenditore.

Nel giudicare infatti un geometra iscritto all'albo imputato di aver usato per il suo lavoro programmi tecnici privi di "licenza d'uso"; la Corte dichiara che il fatto non costituisce reato prevedendo l'art. 171 bis L. 633/41 che il reato è perfezionato dal solo uso a scopo commerciale ed imprenditoriale.

Ritiene la Corte che l'uso a

pline codicistiche ex artt. 2084, 2188, 2222 e 2229 c.c..

Di particolare interesse la valorizzazione dell'art. 2232 c.c.; la Corte così argomenta: *"Anche il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, in quanto svolga una distinta ed assorbente at-*

organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio".

L'argomentare della Corte tuttavia seppur sufficiente ai fini di una sentenza penale non è certamente esauriente, dal momento che non rende conto degli orientamenti della U.E., né valorizza a pieno le sentenze della Corte Europea che legittimano con il preva-

alla giurisprudenza e quindi al maggior tasso di prevedibilità della decisione. Manca ogni approfondimento del concetto di: "in forma di impresa" specie alla luce del principio di etero-vestizione dei modelli societari introdotto con la modifica dell'art. 2615 ter c.c..

Non si porta alcun contributo, proprio nell'ottica del *tertium genus*, alla valutazione dello studio professionale come patrimo-



Cassazione penale

Il libero professionista non è un imprenditore

di **ROBERTO ZAZZA***

scopo professionale sia un *quid diverso* e non riconducibile all'esercizio di commercio o impresa; e quindi, in ossequio al principio di legittimità ed al divieto di interpretazione in *malam partem* perviene all'assoluzione.

L'argomentare della Corte è tutto di diritto positivo fondato sulle distinte disci-

plina che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo - il quale cessa di essere meramente strumentale - e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di

lente interesse pubblico il sistema delle tariffe.

Ma più, la sentenza così argomentata rivela una visione "passatista" della professione, lasciando sullo sfondo i problemi che sorgono dalle mutazioni socio economiche della stessa.

Ci si riferisce al lavoro seriale, al facilitato accesso,

no ed alla sua circolazione si giunge ineludibilmente nella tematica delle società professionali.

In breve una sentenza corretta, ma che in nulla incrementa il dibattito sulla modernizzazione delle professioni.

* PRESIDENTE FORUM DELLE PROFESSIONI

In attuazione dell'art. 60 della legge n. 69/09, sulla riforma del Processo civile, è entrato in vigore il 4 marzo scorso il decreto legislativo n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

La norma prevede l'istituzione di particolari organismi di mediazione, presso enti pubblici e privati, o presso i consigli dei vari ordini professionali, camere di commercio, associazioni di categoria e sindacati, la cui funzione dovrebbe essere quella di for-

sperimento del procedimento di mediazione, sarà condizione di procedibilità dell'azione civile ordinaria.

E' da tempo, ormai, che il nostro legislatore declina la parola mediazione in ogni modo e su ogni tipo di materia, pur di arrivare al tanto agognato traguardo della deflazione dei procedimenti processuali pendenti.

Si tende a sostituire funzioni che da sempre sono prerogativa dei magistrati e degli avvocati, con quelle di figure professionali nuove che non si capisce

fetto domino, che sarebbe devastante se la riforma non venisse revocata alla prima prova sul campo, palesando tutta la sua inutilità (si pensi alla norma che qualche anno fa aveva previsto, in materia di sinistri stradali, due diversi tipi di procedimento, a seconda che l'incidente avesse provocato solo dan-

per nulla". Vedi quanto successo per il processo societario, morto praticamente in culla, o per la legge sull'affidamento condiviso, che di fatto non ha prodotto nessun cambiamento di rilievo rispetto al sistema precedente.

Più che delle riforme, queste nuovi innesti normativi sembrano a volte delle

Riforma: la mediazione finalizzata alla conciliazione

Le onde anomale del processo civile

di RAFFAELLA DE ANGELIS *

nire assistenza legale a soggetti in conflitto, fino a far raggiungere loro lo sperato accordo, nei casi in cui la controversia riguardi materie civili e commerciali su diritti disponibili. A partire dall'anno prossimo, poi, in alcune particolari materie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, da circolazione di veicoli e natanti), l'e-

perché dovrebbero riuscire, laddove i primi falliscono.

A volte sembra che il "Palazzo", pur di riempirsi la bocca dicendo "abbiamo fatto la riforma" di un determinato ambito del diritto, invece di inserire le norme rispettando rigorosi criteri di sistematicità, ve le butti letteralmente dentro, nella sconcertante incapacità di prevedere anche le più immediate conseguenze che un innesto, così disarmonico e disorganico, potrà provocare.

Nella migliore delle ipotesi, quello che si produce non è mai il risultato sperato, ma un pericoloso ef-



ni materiali o solo lesioni fisiche, dimenticando *quid iuris* nel caso – poi non così raro ed inimmaginabile – che in uno stesso incidente si producessero gli uni e le altre).

Altre riforme si potrebbero intitolare: "Tanto rumore

"onde anomale": lì per lì fanno tanta impressione, ma ormai cominciamo a farci l'abitudine e già sappiamo che basterà aspettare un po', perché tutto torni come prima.

* AVVOCATO DEL FORO DI ROMA

carceri si stanno trasformando in cimiteri per i suicidi, che «derivano da tanti fattori che sono personali, psicologici e anche ambientali ... spesso collegati all'allontanamento della famiglia, alla caduta degli affetti, all'ingresso in una struttura carceraria che per i c.d. "nuovi giunti" ... è drammatico, anzi tragico. E poi anche dal fatto che si è in un sistema che

bisogna fare qualcosa». Parliamo dei casi di Stefano Cucchi e della neobrigatista Diana Blefari Melazzi, morta suicida a Rebibbia, e delle polemiche che sono seguite riguardo la carenza di assistenza psicologica in carcere. Il Garante ci guarda benevolo (gli avranno fatto la stessa domanda cento volte) e dà - con distaccata rassegnazione - la stessa

... dei vivi" tero dei suicidi...

in carcere dal 1976, che boccia il "41bis" e l'ergastolo

non dà subito giustizia, in una struttura che con l'affollamento crea condizioni di vita ancora più pesanti e difficili, visto che in una cella dove ci possono stare due detenuti ce ne stanno cinque o sei ...». E sì, l'opinione pubblica a riguardo «è distratta, anche se adesso a livello politico c'è la consapevolezza che

monotona risposta, ovvero che «in carcere c'è una carenza enorme di psicologi, di educatori, di mediatori culturali e anche di polizia penitenziaria». Anche «l'osservazione a vista (24 ore su 24) è difficile da realizzarsi» per i vuoti d'organico, ulteriormente considerato che «per ogni richiesta di mi-

o del Comune di Roma; La Provincia di ... si per assicurare i diritti e l'inclusione ... ristretta nelle Case Circondariali della stessa; il Comune di Roma e la Pro- ... dono nel lavoro di rete e nella collabo- ... modalità più adeguata di intervento per ... culturale e lavorativa dei cittadini in ese- ... do in ciò condivisione con il Garante

REGUE

Lazio Angiolo Marroni, il Comune di Ro- ... Assessore alle Politiche sociali Sveva ... Roma, nella persona dell'Assessore alle ... o Cecchini, svilupperanno la massima

collaborazione per consentire la fruizione di tutti i diritti alle persone limitate nella libertà.

Art. 2

Gli uffici degli assessorati alle politiche sociali del Comune di Roma e della Provincia di Roma segnaleranno al Garante casi di violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, anche a seguito di segnalazioni informali ricevute.

Art. 3

Il Garante accoglierà le segnalazioni delle questioni di cui all'Art. 2 e, nell'ambito delle sue prerogative istituzionali, provvederà a rivolgersi alle autorità competenti intervenendo sul mancato o inadeguato rispetto dei diritti delle persone detenute.

Art. 4

Il Garante segnalerà al Comune di Roma e alla Provincia di Roma, nell'ambito delle rispettive competenze, casi, problematici, percorsi finalizzati al reinserimento sociale dei detenuti.

LA LEGGE

L.R. 06 Ottobre 2003, n. 31

Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

Art. 1

(Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.

2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.

3. Il garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art. 2

(Costituzione, incompatibilità e revoca)

1. 1. Il garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di due coadiutori. Il garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato. Il garante è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto attività in ambito sociale.

2. 2. Il garante e i due coadiutori durano in carica cinque anni.

3. La carica di garante e di coadiutore è incompatibile con quella di:

a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. Il garante e i due coadiutori non possono esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di garante e di coadiutore a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

segue a pagina 14/15

Art. 5

Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte, ovvero coordinate con altri soggetti per garantire l'esercizio dei diritti fondamentali, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, per quanto nelle attribuzioni e competenze delle singole Amministrazioni.

Art. 6

Sarà impegno delle parti firmatarie incontrarsi in modi e tempi cadenzati per verificare l'attuazione del protocollo e stabilire insieme le strategie di intervento in merito sia ai casi specifici che alle questioni più generali che attengono comunque alle attività degli uffici interessati.

Art. 7

In accordo tra loro, le parti firmatarie si impegnano a presentare annualmente e congiuntamente al Presidente del Consiglio della Regione Lazio, al Presidente della Provincia di Roma ed al Sindaco di Roma, una relazione riepilogativa dell'attività svolta frutto della comune collaborazione.

QUALCHE NUMERO FERMO

Per prendere atto della situazione carceraria del nostro paese certamente servono statistiche nazionali e omnicomprehensive. La loro utilità è presto evidente: scopriamo immediatamente che quest'anno batteremo il record del 2001 dei 69 suicidi di detenuti, poiché neanche a metà anno siamo già a quota 67 e l'estate, periodo in cui i carceri diventano delle polveriere, è ancora da venire. Qualche altro dato? Il Ministero dell'Economia informa come dal 2003 al 2007 siano stati spesi 212.979.100 € in riparazioni per ingiusta detenzione, la massima parte dei quali rientra sotto la voce "custodia cautelare ingiusta", misura con cui è detenuta quasi la metà della popolazione carceraria. Popolazione che, secondo la capienza regolamentare, dovrebbe rientrare le 43.070 unità mentre secondo quella tollerabile non dovrebbe superare 64.111, cifre ormai lontane. Queste ultime cifre sono connesse con i suicidi? Certamente, visto che nel 2007, anno successivo all'indulto, a togliersi la vita furono 45 detenuti contro i 57 del 2005.

Massimo Reboa

sura alternativa alla detenzione c'è la necessità di una istruttoria formale, [col risultato che, NdR] spesso educatori e psicologi sono impegnati nelle commissioni che giudicano i detenuti».

Nel frattempo la popolazione carceraria continua a crescere. Al 26 aprile scorso, secondo Marroni, siamo arrivati a 67.440 detenuti, a fronte di una capienza di circa 43.000

soggetti. E l'affollamento nel Lazio è pure meno drammatico rispetto ad altre regioni italiane, e non solo Campania e Sicilia, ma anche Lombardia ed Emilia, con tutte le conseguenze del caso in termini di suicidi, rivolte e fatica per gli agenti di polizia penitenziaria.

Non resistiamo alla tentazione di chiedere al nostro interlocutore, in virtù della sua lunga militanza politica a sinistra, perché anche la sua parte politica pare essere diventata alquanto disattenta verso queste problematiche, a cui dovrebbe essere più sensibile rispetto alla destra.

Marroni non evita la domanda: parte dalla constatazione della forte domanda di sicurezza dei cittadini, e sottolinea che la stessa, a suo avviso, viene alimentata artificialmente dai media «e soprattutto dalle televisioni». «C'è una insicurezza nei cittadini, diffusa, superiore a quella che dovrebbero procurare i dati effettivi ... e la politica tende a rispondere semplicisticamente con il carcere ... come se poi la pena dovesse essere eterna, senza immaginare che, se il carcere si affolla, diventa criminogeno ...». E la sinistra «non è fuori da questa logica», anche per la forte presenza nelle sue fila di magistrati («i magistrati sono magistrati ... quindi un po' più sensibili all'idea della pena che all'idea della risocializzazione»).

Ed a proposito dei delitti e delle pene, Marroni si dice

anche contrario all'ergastolo in sé e per sé (ma non a pene severe, se del caso anche tramutabili nel terribile "fine pena mai"); la pena a vita sarebbe scontata in Italia da circa un migliaio di persone (anche se il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla semilibertà dopo aver scontato vent'anni). Alla fine dell'intervista, dato che «bisogna guardare la persona e non al reato commesso», confida che il suo miglior amico è proprio un ergastolano.

E bocca senza appello anche il famigerato art. "41bis" dell'ordinamento penitenziario («un modo di scontare la pena veramente inumano»), che prevede la sospensione del normale trattamento per detenuti ed internati per reati gravi e per i mafiosi, con l'introduzione di misure particolarmente rigide (quali la possibilità di avere un solo colloquio al mese o il visto di censura sulla corrispondenza). Misure – sottolinea Marroni – che nacquero all'inizio come straordinarie

LA LEGGE

5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

6. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l'elezione, può revocare il garante e i due coadiutori per gravi o ripetute violazioni di legge.

7. Il garante e i due coadiutori che subentrino a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.

Art. 3

(Trattamento economico)

1. Al garante e ai due coadiutori è attribuita un'indennità di funzione pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 40 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al garante e ai due coadiutori che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede a struttura di cui all'articolo 4, comma 1 è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 4

(Organizzazione e regolamento)

1. Il garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di una struttura amministrativa istituita ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

1bis. Il garante può avvalersi, altresì, della struttura di cui all'articolo 37, comma 3, della l.r. 6/2002.

2. Il garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.

3. Il garante con proprio atto disciplina le modalità organizzative interne.

Art. 5

(Funzioni)

1. Il garante per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1 e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma,

La parola a Patrizio Gonnella, presidente di Antigone

di **MASSIMO REBOA**

L'Associazione Antigone è una ONLUS che da ormai quasi 20 anni si occupa delle garanzie del nostro sistema penale, un problema che riguarda tutti noi giuristi, e in par-

su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;
c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
e) invita la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità ad effettuare una visita ai sensi dell'articolo 67, comma primo, lettera d), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche, nei casi in cui abbia notizia o ritenga che vi sia una violazione dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli istituti penitenziari;
f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
g) propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2. Il garante nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tiene costantemente informata la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità.

Art. 6
(*Protocolli d'intesa*)

1. La commissione consiliare speciale per la sicurezza, ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti: a) per attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1; b) per prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del garante.

Art. 7
(*Relazione annuale*)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il garante presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente per materia, che ne informa il Consiglio regionale.
2. Il garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2.

ticolare effettuare periodiche ricerche e statistiche sulle condizioni di detenzione nel nostro paese. Abbiamo intervistato per voi il suo presidente, Patrizio Gonnella, sulle possibilità di intervento del legislatore per ripristinare la legalità costituzionale e di denuncia dei semplici cittadini presso le autorità appositamente costituite.

Quali misure alternative al 41 bis potrebbero sia garantire la dignità della persona sia essere efficaci strumenti per combattere il fenomeno mafioso?

Non si tratta di togliere di mezzo il regime di cui all'articolo 41 bis ma di disinnescare al suo interno tutte le forme evidentemente violative di diritti costituzionali, primo fra tutti il diritto alla difesa. Penso che bisognerebbe inoltre ragionare sulla sua efficacia o pericolosità in termini di politica criminale.

Quali poteri concreti ha il garante dei detenuti nei casi di violazione dei diritti?

I garanti regionali dei diritti dei detenuti - gli uni-



ci oggi esistenti - non hanno poteri nei confronti dell'amministrazione penitenziaria. Possono interloquire solo con le amministrazioni regionali che li hanno nominati. Oggi che la sanità carceraria è di competenza delle Asl possono e devono monitorare il loro lavoro. Se non lo fanno vorrà dire che sono caduti nella melma politica.

È configurabile una class action del tipo recentemente introdotto nella pubblica amministrazione per veder rispettati i diritti dei carcerati, così come già avvenuto ad agosto 2009 in California?

Una class action vera e propria no. Ma si possono predisporre migliaia di reclami identici. Noi lo stiamo facendo inviando ricorsi alla Corte Europea dei diritti umani sulla assenza di spazi minimi vitali.

e temporanee, e sono state nel frattempo censurate anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

E cosa ne pensa Marroni del nuovo piano carceri presentato ad aprile (con la nomina del capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Franco Ion-

qualche piccolo incidente di percorso ... ». E il "supercommissario" (virgolettato di chi scrive) Ionta deve già gestire una struttura complessa come il D.A.P., che l'intervistato definisce come «*non omogenea, con tanti contratti, tante competenze, tanti ruoli ... »* e

personale». Nel Lazio, ad esempio c'è un carcere pronto, ma non utilizzato, a Rieti. E il personale non solo è carente ma è persino mal distribuito, se ci sono cinquecento agenti di polizia penitenziaria che svolgono le mansioni di baristi invece di sorvegliare i detenuti (avete capito bene: e non possono prendere neanche la mancia).

Insomma il punto della questione è che «*noi abbiamo una legislazione che produce detenzione ... il*

LA FIGURA DEL GARANTE

Il garante (o difensore civico o ombudsman) è un organo di garanzia che, in ambito penitenziario, ha funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale.

Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell'Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso.

Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 23 paesi dell'Unione europea.

In Italia non è ancora stata istituita la figura di un garante nazionale per i diritti dei detenuti, ma esistono garanti regionali, provinciali e comunali le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti istitutivi.

I garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie.

Il loro operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quel degli organi di ispezione amministrativa interna e della stessa magistratura di sorveglianza. I garanti possono effettuare colloqui con i detenuti e possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 67 dell'ordinamento penitenziario (novellati dalla legge n. 14/2009).

sca, e che tenga presente l'avv. Marroni come possibile candidato. Al suo amico ergastolano non dispiacerebbe di certo ...

* AVVOCATO DEL FORO DI ROMA



ta, a commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, con una dotazione di 700 milioni di euro)? Il Garante storce la bocca: «*al momento siamo fermi ... dobbiamo costruire queste carceri, bisogna trovare i luoghi ... fare le gare, e poi si presuppone che ci sia trasparenza nelle gare ... e già c'è stato*

anzi dove non manca una vera e propria «*vischiosità interna».*

Inoltre, per fare un carcere in Italia ci vogliono dagli otto ai quindici anni, e nel frattempo i detenuti crescono, anche se ci sono «*strutture penitenziarie finite che potrebbero ospitare detenuti e che non li ospitano perché non c'è*

problema dei problemi è la riforma del codice penale ... occorre una modifica per ridurre le pene carcerarie e passare a pene amministrative ... perché la pena carceraria deve essere quella estrema», dunque più pene alternative al carcere, che - a giudizio di Marroni - possono essere egualmente dissuasive. Ma per una riforma tale al momento non «*c'è il clima politico adatto»* specie dalle parti della maggioranza che sostiene il Governo.

Infine, Marroni auspica che venga creato il Garante nazionale per i diritti dei detenuti, «*il Ministro Alfano disse che la cosa lo incuriosiva, ma non è andato oltre la curiosità».* Noi speriamo che si incuriosi-

IMPRESA EDILE G.E.A. srl

Impianti idraulici • Impianti elettrici
Ristrutturazione appartamenti

Roma • Via Tarquinio Prisco, 34
Telefono/fax 06/78348176 (336) 718399 - (338) 7124772

CASSAZIONE: STOP ALLE VOLGARITÀ

La Cassazione contro le espressioni volgari. Infatti, anche espressioni piuttosto diffuse come "vai a c." debbono considerarsi lesive della dignità e possono comportare dunque una condanna per ingiuria. Secondo gli Ermellini (Quinta sezione penale - sentenza 15350/2010) "la riaffermazione del senso definitivo della parola costituisce un'esigenza etica irrinunciabile". In questo modo è stata convalidata una condanna per ingiuria nei confronti di un 70enne che aveva detto ad un collega "vai a c...". Condannato dal giudice di pace l'uomo si è rivolto alla suprema Corte spiegando che la sua era stata soltanto una espressione di "volgare insofferenza" nei confronti del suo collega che aveva risposto in modo vago ad una richiesta relativa a una delicata questione lavorativa.

DATORE DI LAVORO APPARENTE CONTRIBUTUZIONE VALIDA

La Corte di Cassazione ha affermato che il pagamento dei contributi da parte dell'intermediario (c.d. datore di lavoro apparente) ha effetto estintivo del debito contributivo del datore di lavoro effettivo, totale o parziale, a seconda della loro entità e del regime contributivo del rapporto di lavoro effettivo e di quello apparente. La Corte di Cassazione ha affermato che il pagamento dei contributi da parte dell'intermediario (c.d. datore di lavoro apparente) ha effetto estintivo del debito contributivo del datore di lavoro effettivo, totale o parziale, a seconda della loro entità e del regime contributivo del rapporto di lavoro effettivo e di quello apparente.

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI ROMA: PERMESSI PER PARCHEGGI

Nell'ottica di garantire da un lato la massima trasparenza delle operazioni Consiliari e di evitare, dall'altro, favoritismi di sorta, comunico che sino al 30 giugno è possibile presentare istanza - diretta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - volta ad ottenere l'assegnazione di un permesso di accesso e sosta in aree riservate (site in Piazzale Clodio e Via Teulada) in favore di colle-

ghi muniti di autovettura che presentino, a vario titolo, documentata difficoltà di deambulazione. I posti auto a disposizione degli iscritti all'Albo non sono molti ed a tal fine si è ritenuto di procedere ad una selezione che si fondi sul grado oggettivo di (momentanea o definitiva) disabilità e sull'età anagrafica.

Alla selezione sono ovviamente ammesse anche le



colleghe che siano in stato interessante (in tal caso il permesso è limitato al periodo di gestazione).

Rodolfo Murra
*Avvocato del Foro di Roma e
Segretario Ordine Avvocati Roma*

RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI PER I LIBERI PROFESSIONISTI

L'INPS, con la circolare n. 59 del 9 aprile 2010, fornisce le istruzioni per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. Alla circolare sono allegati: le istruzioni per il corretto uso delle ta-

belle; la tabella I/2010 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,7% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità; la tabella II/2010 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dello 0,7%.



LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE IN MATERIA DI LICENZIAMENTO

La Cassazione nel mese di aprile, con apposite sentenze, si è espressa in materia di licenziamento. Di seguito i casi specifici. Con sentenza n. 8237 del 7 aprile 2010, la Cassazione ha affermato che in tema di giustificato motivo di licenziamento, non è sindacabile, nei suoi profili di congruità e opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la sop-

pressione del posto cui era addetto il dipendente licenziato.

Con sentenza n. 8737 del 13 aprile 2010, la Cassazione ha affermato che il provvedimento di licenziamento intimato a 2 lavoratori venuti alle mani all'interno della struttura, dopo un acceso diverbio, è illegittimo qualora si sia trattato di un episodio sporadico, attesa anche la circostanza che dopo la baruffa

i lavoratori si erano riconciliati. Con sentenza n. 8830 del 14 aprile 2010, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che l'impugnazione del licenziamento si intende effettuata tempestivamente se l'inoltro della comunicazione interviene entro 60 giorni, anche se la stessa perviene al datore di lavoro successivamente tale termine (consegna effettiva della raccomandata).

VII CORSO PER CONCILIATORI



Incontro cordiale allo Jemolo tra il neossessore regionale alla Tutela dei Consumatori e Politiche della Casa, on. Teodoro Buontempo ed il Presidente del Tribunale di Roma dott. Paolo De Fiore, in occasione dell'inaugurazione del VII Corso di formazione per Conciliatori e della consegna dei diplomi agli allievi del VI Corso.



“Essere giunti ad inaugurare il VII corso di formazione per conciliatori abilitati – ha dichiarato l'avv. Aldo Rivela, Commissario Straordinario dell'Istituto Jemolo – è un successo per l'Istituto ed evidenzia l'attenzione che si sta concretizzando attorno alla Conciliazione da parte degli operatori del diritto. Per ora sono circa 160 gli allievi già formati e si prevedono altri due corsi prima della fine dell'anno”.

“Bisogna riconoscere all'Istituto Jemolo il merito di aver iniziato un percorso nuovo: quello della promozione della Conciliazione, della diffusione della cultura della conciliazione e della formazione dei mediatori. Cosa non facile in Italia dove bisogna vincere le resistenze degli avvocati che vedono nella Conciliazione la possibile perdita di clienti e dei Magistrati per i quali può significare una perdita di potere”. Lo ha affermato l'assessore Buontempo che ha anche confermato la volontà della Regione Lazio di dare nuovo vigore all'Istituto regionale di studi giuridici e soprattutto di finanziare una campagna pubblicitaria e di informazione in materia di Conciliazione a partire dalle scuole e dalle Università del Lazio.

“Le aspettative del Decreto Legislativo 28/2010 come elemento deflattivo della domanda di giustizia – ha affermato il Presidente De Fiore – sono molte soprattutto a Roma dove annualmente vengono iscritte 35 mila cause e ve ne sono circa 150 mila pendenti”.

“Lo Jemolo accogliendo la provocazione-proposta dell'assessore Buontempo – ha concluso l'avv. Rivela - studierà un progetto affinché siano proprio i suoi allievi ad essere gli ambasciatori della Conciliazione nelle scuole e nelle Università del Lazio” (fonte: Istituto Jemolo)

"UGONE, TEMPLARE DE' PAGANI"

Presso il TEATRO DIANA in Piazza Guerritore, Nocera Inferiore, domenica 2 maggio 2010 GIUSTEMPLY ha presentato e messo in scena "UGONE, TEMPLARE DE' PAGANI" commedia teatrale in tre atti di Gennaro Francione. Regia di Giuseppe De Felice. L'opera, nata da un'idea di Giuseppe De Felice e scritta da Gennaro Francione, racconta in chiave romanzesco-popolare le vicende dell'Eroe (Cavaliere Templare Ugone) vissuto per un periodo della sua vita a Pagani, tra cafoni, cuochi, preti e maghi neri. Il viaggio iniziatico verso la Terrasanta, dove lotterà per liberare i Cristiani dai Saraceni, nasce dall'amore mancato per la bella "Matalena" oltre che, da ideali nobilissimi di cavalleria guerresca. Interpreti della commedia sono: Fabio Massa nei panni di Ugone, Martina Liberti nei panni di Matalena, Umberto De Prete nei panni di Baunco, Amedeo Ambrosino nei panni di Frate Liborio Alessandra Magnacca nei panni di Cuncetta, mamma di Matalena, Carlo Cutolo, Luca Balestra e Gianfranco Oliva nei panni degli avventori della bettola, Ermanno Pastore nei panni di Palatone, padre di Matalena, Antonietta Carbone nei panni di Amalia, Carlo Cutolo nei panni di Girolamo di Molay e Giuseppe De Felice nei panni del Mago Barliario.

Scenografia: Italo Toscano; Costumi: Anita De Felice, Fonico: Tobia Manfuso. La regia è di Giuseppe De Felice. L'opera con un saggio introduttivo sulle origine paganesi di Ugone è stata pubblicata il 20 novembre 2008 dalle Edizioni Nord-Sud, nella collana diretta dal Cav. Francesco Russo, Gran Priore Internazionale della Confraternita Templare "Ugone dei Pagani".

Per altre informazioni http://www.antiarte.it/adra-melekteatro/ugone_templare_di_pagani.htm

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI ROMA XXX CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Si comunica che il Consiglio Nazionale Forense, ha convocato il XXX Congresso Nazionale Forense, che si terrà a Genova dal 25 al 27 novembre 2010, con titolo "L'AVVOCATURA NELLA SOCIETA' TRA SISTEMA ECONOMICO E TUTELA DEI

DIRITTI" sottotema "Diritti Umani e Ruolo Sociale dell'Avvocatura". I lavori congressuali si terranno a bordo della Nave da crociera Costa Concordia e saranno regolati secondo il programma che sarà successivamente redatto e reso visibile sui mezzi di comunicazione.

Romanzo di un paese

Recensione a cura di Carmen Langellotto

Un omaggio, un atto d'amore per la città e la comunità delle origini e della propria infanzia è "Romanzo di un paese", opera di eccellenza del giudice Severino Santiapichi, che troviamo in libreria in una nuova edizione riveduta ed ampliata a cura dell'editore "Del Giano". Il procuratore ad honorem della Suprema Corte di Cassazione, che ha legato il proprio nome ai processi sul rapimento Moro, e sull'attentato a Giovanni Paolo II, con "Romanzo di un paese", ha voluto, attraverso una serie di racconti che appunto formano il romanzo, ringraziare la comunità paesana, che ha contribuito alla propria formazione culturale, infatti in più pagine forte si fa il richiamo delle radici e nitido emerge dalla memoria il tempo della giovinezza lontana. Non solo. Santiapichi pesca nella memoria e ricostruisce ambienti e situazioni con una scrittura che rende la lettura molto piacevole anche quando utilizza il dialetto per descrivere e narrare immagini di un'isola nell'isola ossia quella parte orientale della provincia di Ragusa che non ha eguali in Sicilia per la bellezza del paesaggio. Dunque una gradita lettura che ci dona il colto giudice scrittore.

La pubblicazione è reperibile nelle principali città italiane, grazie alla capillare distribuzione a cura "Del Giano".

Autore: Severino Santiapichi • Editore: Edizione del Giano
Prezzo: Euro 14,00 • Pagine: 185 • ISBN: 88-7074-154-0



GIUSTIZIA

Recensioni

IL TEMA DEL MESE:

Infomatica e diritto on-line

NETJUS

www.netjus.it

Net Jus associazione che riunisce numerosi esperti di diritto dell'informatica e di informatica giuridica. Lo scopo è quello di condividere le conoscenze in un settore, quale quello del diritto delle nuove tecnologie, in continua evoluzione. Le attività di Net Jus si dividono

in quattro settori: **1.** News, articoli e interventi degli studiosi membri di Net Jus; **2.** La comunità, con forum, aree di discussione, chat, sondaggi; **3.** La produzione editoriale cartacea, con la collana editoriale fileity e la Rivista Scientifica Internazionale Ciberspazio e Diritto; **4.** L'attività di ricerca, con progetti in corso, seminari, convegni.



Aspetto: @ @

Contenuti: @ @ @

Navigabilità: @ @


Privacy per le imprese

Recensione a cura di Carmen Langellotto

Il testo, giunto alla seconda edizione, fornisce un quadro aggiornato delle norme legislative e amministrative che governano la tutela della privacy, facilitandone la comprensione con riferimenti puntuali alle interpretazioni giudiziali e dottrinali e agli orientamenti

e alle decisioni dell' Authority. E' suddiviso in tre parti - manuale, atti dell'agenzia per la privacy, modulistica (presente anche su CD-ROM) consentendo al consulente e ai responsabili della privacy in azienda di individuare con facilità le questioni di interesse e la relativa soluzione pratica.

Autore: Srl Interpreta • Editore: Experta
Prezzo: Euro 36,00 • Pagine: 436 • ISBN: 9788860212092



E_JUS

<http://www.e-jus.it>

Un sito dalla grafica importante e dalla disposizione efficace dei contenuti, con una facile reperibilità di quello che interessa. Numerosi approfondimenti in materia di diritto delle nuove tecnologie. Tutto da leggere. Offre ai propri utenti un database costantemente aggiornato sulla legislazione e la giurisprudenza italiana inerente al diritto di Internet. Per accedere alla documentazione è possibile consultare direttamente il motore di ricerca o navigare attraverso le cinque categorie tematiche disponibili: e-copyright; e-commerce; e-government; e-crimes; e-privacy; e-observatory.

Aspetto: @ @ @

Contenuti: @ @

Navigabilità: @ @ @ @



Per una serie di coincidenze poco favorevoli sembrava non ci dovessimo incontrare, gli orari e i tempi non coincidevano e i mezzi tecnologici di comunicazione sembravano in sciopero. Ma una sana imprevedibilità e temerarietà italiana unita ad un pizzico di fortuna alla fine ha ribaltato la situazione ed eccomi là, seduta al Caffè Metropolitan di New York, Paolo Giordano che entra e mi dice: "Eri tu che mi stavi cercando vero?" - "Non ci speravo più, ma sono venuta sperando di incontrarti." Ed eccoci là a parlare del suo libro "La solitudine dei numeri primi" che ha vinto nel 2008 il Premio Campiello Opera Prima e a seguire molti altri e che quasi da subito ha valicato i confini dell'Italia.

D. Ho letto il tuo libro appena è uscito e ne sono rimasta colpita, soprattutto per quanto sei "entrato" nei personaggi; come hai fatto questo percorso, la tua vita da matematico in qualche modo ti ha aiutato sei molto analitico di natura.

R. Credo che lo strumento principe per ogni scrittore, almeno per me, sia l'empatia: proprio lasciarsi guidare assolutamente dall'empatia. E poi sì sono una persona molto analitica, tendo ad esserlo un po' in tutto, un modo per rendere le cose più facili, schematizzare, incasellare, ma in realtà trovo più difficoltà a gestire la scrittura sulle cose esteriori che sull'intimità e la personalità dei personaggi che è la cosa che mi interessa di più.

D. Ho notato in te la cura del dettaglio, paragonabile

a quella dei pittori iperrealisti..

R. Questo viene anche un po' dalla fisica, dalla matematica, la cura del dettaglio, l'ossessione del dettaglio. Quando riesci ad essere estremamente preciso su qualcosa, però devi essere estremamente preciso, se rimani su una precisione di facciata è la cosa peggiore, perché ammazza l'emotività e diventa solo cavilloso, invece se riesci ad essere estremamente preciso sugli oggetti, sui gesti, allora quello scatena una serie di connotazioni che anche gli oggetti hanno, che i dettagli hanno.. C'è un' unica micro dichiara-

tro al fuori e una è dal fuori al dentro. Io penso che la connessione primaria per me sia stata un certo tipo di soddisfazione che c'è nella creazione con la scrittura e che cercavo anche nella matematica .. quel grande senso di pace che ottieni quando hai finito un conto o quando hai fatto una semplificazione matematica o quando hai finito una pagina.

D. Come arrivi a sapere che la pagina ti ha dato pace, che è a posto?

R. Non mi dà quasi mai pace però arriva a un punto in cui tu sei estremamente incatenato e quindi mi rendo conto che se cambio un pezzo mi crolla troppa roba e allora quello di solito è il punto, il momento in cui tutto si tiene in piedi.

D. E' una specie di alchimia.

R. Sì, di miniatura, di modellismo.

nella tua vita?

R. Di ragazze sì, di ragazzi no, quello è tutto frutto .. in realtà io non avevo neanche idea che ad esempio il fatto di tagliarsi fosse così "di moda", l'ho saputo poi dopo la pubblicazione del libro che è un fenomeno veramente crescente, però per me era una cosa talmente bizzarra che... E' un po' inquietante. Adesso poi c'è questo fenomeno dell'anoressia anche per i ragazzi, è un aspetto un po' trascurato però c'è.

D. C'è un po' una uniformazione dei sessi e una trasmissione dei problemi.

R. Sì direi di sì.

D. Vuoi aggiungere qualcosa sul tuo libro o su di te che non ti ho chiesto?

R. No, aggiungi tu.

E allora aggiungo che "La solitudine dei numeri primi" è un romanzo che getta luce sui difficili problemi dell'anoressia.

La solitudine dei numeri primi

Intervista a Paolo Giordano, autore del Premio Campiello Opera Prima 2008

di ANNA CORRIERI

zione di poetica che faccio nel libro, a un certo punto parlo di Viola l'amica di Alice e dico che lei sa che nella precisione del dettaglio c'è tutta la violenza e si scatena tutta la potenza di una storia, e io penso che sia così.

D. Come sei arrivato dalla fisica alla scrittura e quanto secondo te il sapere è connesso?

R. Secondo me è connesso perché sono entrambe indagini, però il campo è diverso, il linguaggio dell'indagine è molto diverso, una è dal den-

D. Per quanto riguarda il finale del tuo libro. È stato dettato un po' da un filo logico che ha seguito il profilo psicologico dei personaggi?

R. La coerenza, nel senso che ogni volta che ho cercato di forzare la mano verso un lieto fine tout court mi rendevo conto che era disonesto, anche perché il dolore dei personaggi era talmente ormai in loro, che se uno glielo estirpava, li ammazzava, in un certo senso.

D. Hai conosciuto persone con questo tipo di problema


sia e delle nevrosi autolesioniste, capace di entrare nella mente dei personaggi ed esprimerci i loro pensieri e le loro difficoltà, cosa altrimenti difficile in quanto la loro difesa li portano a nascondere e a tacere più che ad esprimere, e ci offre degli spunti per entrare in contatto con persone simili usando approcci nuovi, se lo vogliamo. E infine non posso che aggiungere che Paolo Giordano è una persona simpaticissima, piacevole, cortese e che sta meritando il successo che riscuote..

Scendiamo a Yorckstrasse o sulla Friedrich? Dal mercato di Maybach Ufer col suo lungocanale picchiettato di giovanissimi al mercato di Winterfeldplatz, dalla visita al Bundestag che merita, anche se siamo stati un'ora e mezzo in fila prima di passare ai controlli ma li vale tutti, al monumento all'Olocausto che il sole

quello possono attendere ... Dal Wannsee, con case che definire meravigliose è ingiusto, al Tiergarten che col suo green carpet ti accompagna nelle passeggiate in centro, dal romantico Morlake al Glienicke Brücke, dove avveniva lo scambio delle spie, fino a Pozdam e al Castello di Sans Souci ... Che meraviglia.

na? Non dimenticare Samovar, il ristorante russo d'à côté, ma neanche Oma Brinks a Lichterfelde.

Metro e bus costano il doppio, però la rete funziona magnificamente e se il cartello indica che alle 10.45



Taccuino di un viaggio

Wunderbar Berlin

di ROSANNA SCIMIA

rendeva meno grigio, dal checkpoint Charlie alla Porta di Brandeburgo e al quartiere di Kreuzberg, con la vivacissima Bergmanstrasse, da Lichterfelde tra case fine '800 a Posdamer Platz, con la sua cupola avveniristica che quando esci dalla metro ti sembra di essere a Manhattan ...

E' bella, Berlino. Indimenticabili gli Hackescher Höffe nel Prenzberg, una serie di cortili comunicanti nell'ex Berlino est, restituiti a nuova energia da gallerie, boutique e caffè, il piacere dell'occhio, e tanti fiori dovunque, Berlino è piena di Blumen ...

Si parla inglese quasi dappertutto, ma se ti imbatti in qualcuno che parla solo tedesco vuol dire che viene dall'est.

A loro impedivano lo studio delle lingue, semmai conoscono il russo, ma per

Sembra di essere in un film, come quando sei a New York o a Parigi ... E lo Charlottenburg Schloss con il primo parco prussiano con i giardini all'italia-

I berlinesi mangiano fuori, e a livello di comunicativa non sono il massimo, non si può avere tutto. E in metro trasportano le bici, è pieno di bici a Berlino.

passa il treno ... stacci!! Dimenticavo: musei gratuiti il giovedì dalle 18 alle 22 e il Pergamon è veramente fantastico! Che aspetti a prenotare?!

ATTENZIONE! 4 INDIRIZZI DA NON DIMENTICARE



"La Città dell'Automobile"

del Comm. LUIGI TAURISANO

Sede: Via Appia Nuova, Km. 21.400 (incrocio per Castelgandolfo)
Tel. 06.93546530 - 06.93547618

Succursali: Via Appia Nuova 882/G
IV Miglio - Roma - Tel. 06/7995550 - 06/7995488
Via del Calice, 4 (Capannelle - Roma) Tel. 06/7992795
Via Longobucco, 2 (Capannelle - Roma)

La più vasta gamma di automobili di tutte le marche italiane ed estere in **pronta consegna**. "Unica nella zona". Inoltre svolgimento di tutte le pratiche automobilistiche. Assicurazioni auto, autocarri, imbarcazioni, ecc. **Ottima valutazione per le permuta**

FORTISSIMI SCONTI SULLE AUTO NUOVE E SEMINUOVE SULLE VETTURE DI SERVIZIO SCONTI DA 2 A 8.000.000

Non resta che venirci a trovare!

P.S. - Ai dipendenti di enti pubblici ed a tutti gli abitanti delle zone di CAPANNELLE, QUARTO MIGLIO, STATUARIO e CASTELLI ROMANI si praticano forti sconti

Una cartolina per...



...gli addetti ai lavori

Il degrado sul Lungotevere

Quanta immondizia passa sul Tevere? E' questa la domanda che c'è da porsi ogni qualvolta volgiamo il nostro sguardo sul fiume che attraversa la nostra splendida ma martoriata città. Come si evince infatti dalla fotografia nessuno si occupa, se non in prossimità dell'estate romana, di ripulire quanto in tempi di piena viene trasportato dalle correnti del Tevere. Depositi di detriti come alberi ed rifiuti di ogni genere stazionano per mesi lungo le sponde e sugli antichi

ponti, umiliando così lo sguardo di cittadini e turisti che vorrebbero godere del panorama spettacolare che offre il paesaggio circostante. Per non parlare dello slalom tra bottiglie, cartacce e tutto quello che i "bravi" cittadini buttano in terra, che si è costretti a fare scegliendo di fare una passeggiata sulla famosa Isola Tiberina... Allora ci chiediamo: "chi è responsabile di questa incuria? Perché è tanto difficile "mantenere in "ordine" e lavorare bene? Chi dovrebbe vigilare affinché ciò non accada?"

Per segnalazioni: redazione@in-justizia.it



- ✓ CORSI DI ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO
- ✓ CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI
- ✓ PIANI DI SICUREZZA
- ✓ PROCEDURE DI GESTIONE
- ✓ ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI AZIENDALI

INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

- ✓ Estintori d'incendio omologat D.M. 20.12.82 e 6.3.92
- ✓ Porte e Portoni Tagliafuoco Omologati UNI 9723
- ✓ Accessori
- ✓ Segnaletica UNI 7545/1-23
- ✓ Idranti ed Attrezzature Antinfortunistiche ed Antincendio UNI
- ✓ Impianti di Rivelazione incendio
- ✓ Impianti di spegnimento ad Idrocarburi Alogenati
- ✓ Impianti di spegnimento a Schiuma CO2, Acqua
- ✓ Impianti a norme UL/FM
- ✓ Manutenzione Mezzi e Sistemi antincendio

00128 Trigoria (RM)

Via G. Zibordi, 105

Tel. 06/50.60.957 - Fax 06/5062983

email: scardellato@tiscalinet.it

Processo Civile Telematico. Anche a Roma è realtà.



Grazie alla collaborazione tra l'Ordine degli Avvocati di Roma e la Lextel S.p.A. (Punto di Accesso per il Processo Civile Telematico), dal 1° febbraio 2010, gli Avvocati possono depositare via web gli atti giudiziari ed i documenti dei processi esecutivi immobiliari del Tribunale di Roma.

Attraverso il sito dell'Ordine www.ordineavvocati.roma.it o direttamente dal sito www.accessogiustizia.it gli Avvocati romani possono dal proprio studio, con modalità veloce e sicura:

- >> **Autenticarsi al Punto di Accesso tramite il proprio certificato digitale di autenticazione**
- >> **Redigere l'atto mediante un sistema di redazione via web e firmarlo digitalmente**
- >> **Depositare l'atto di parte**
- >> **Ricevere comunicazioni da parte dell'Ufficio Giudiziario**
- >> **Consultare via internet i propri fascicoli.**

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello dedicato presso la sede del Consiglio dell'Ordine di Piazza Cavour dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 o contattare il Customer Care al numero 06 4547581

Ordine degli Avvocati di
ROMA

 **Lextel**
Servizi telematici per l'avvocatura

Stampa offset e digitale
dal piccolo
al grande formato

selegrafica80

INDUSTRIA GRAFICA e CARTOTECNICA



POSTERS • MANIFESTI
DEPLIANTS • CATALOGHI • RIVISTE
CARTONATI ED ESPOSITORI DA TERRA E DA BANCO
PROGETTAZIONI GRAFICHE ED ELABORAZIONI IMMAGINI

Via Tiburtina Km. 19.400 Guidonia Montecelio • Tel. 0774.358330 r.a. • Fax 0774.358286

<http://www.selegrafica.it> • Email: info@selegrafica.it